



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 106

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE -
CONTROVERSIA FUCCIO ROSARIO E FUCCIO ALFIO C/COMUNE

L'anno duemilasedici, il giorno VENTITRE del mese NOVEMBRE, alle ore 13,30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) FERRARO	Angelo	V. Sindaco
3) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
4) TORCITTO	Concetta	Assessore
5) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 22-11-2016

Il Responsabile dell'Area I
Dr. Giuseppe Steffo

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 22-11-2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Giuseppe Steffo

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE -
CONTROVERSIA FUCCIO ROSARIO E FUCCIO ALFIO C/COMUNE

Il Sindaco, Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che con atto di citazione del 05.11.2009 i Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio convenivano in giudizio il Comune di Carlentini per l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., in riferimento al sinistro stradale del 03.09.2007, in seguito al quale il Fuccio Rosario, alla guida del ciclomotore di Fuccio Alfio, asseriva di essere caduto a causa di una deformazione del manto stradale e di un asfalto irregolare, subendo gravissime lesioni e, pertanto, chiedevano un risarcimento pari ad € 583.133,27, per i danni asseritamente subiti dal conducente ed € 539,94 per i danni al mezzo in favore del proprietario;

- che, incoato il giudizio civile, iscritto al n° 325/C/09 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa – sezione distaccata di Lentini, il Comune di Carlentini si costituiva in giudizio, contestando sia l'*an* che il *quantum* debeatur, negando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda;

- che l'anzidetto giudizio civile veniva definito con sentenza n° 36/2010, che rigettava la domanda attorea e condannava i Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria;

- che a fronte di tale sentenza, i Sigg. Fuccio Rosario e Alfio proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Catania, iscritto al n° 944/2010, con udienza prossima fissata il 25 novembre 2016 per la precisazione delle conclusioni;

- che nel predetto giudizio di appello si costituiva altresì il Comune di Carlentini, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese anche del secondo grado di giudizio;

- che gli appellanti per tramite del loro difensore Avv. Rosario Lo Faro, esprimevano l'intendimento di definire bonariamente la controversia in atto con il Comune di Carlentini, proponendo, da una parte, la rinuncia all'appello da parte dei Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio, dall'altra la rinuncia da parte del Comune di Carlentini a tutto quanto disposto in suo favore nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini, con compensazione delle spese del giudizio di appello;

- che, a seguito della predetta missiva è stato effettuato uno scambio reciproco di proposte allo scopo di definire bonariamente il presente giudizio di appello e l'intera controversia;

RITENUTO conveniente per l'ente definire bonariamente il giudizio d'appello e l'intera controversia alle condizioni riportate nello schema dell'atto di transazione stragiudiziale qui allegato, con l'abbandono della precitata causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese, compensando integralmente le spese di causa, al fine di evitare ulteriori costi connessi al giudizio ma soprattutto nella considerazione dell'elevato valore della causa e i rischi connessi all'esito di una eventuale condanna;

Per le motivazioni sopra esposte si propone:

- di approvare l'allegato schema dell'atto di transazione stragiudiziale e di autorizzare il Responsabile dell'Area I, Dr. Giuseppe Stefio alla relativa sottoscrizione a completa definizione conciliativa e transattiva del sopra detto giudizio di appello e dell'intera controversia, con espressa e reciproca rinuncia a tutte le domande, diritti ed azioni, a tacitazione definitiva di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione;

- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91;

IL SINDACO
Giuseppe Bassi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

RITENUTO conveniente per l'Ente addivenire a soluzione transattiva della controversia di cui qui trattasi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente delibera;

DELIBERA


Per le sopra esposte motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, approvare l'allegato schema dell'atto di transazione stragiudiziale, parte integrante e sostanziale del presente atto e di autorizzare il Responsabile dell'Area I, Dr. Giuseppe Stefio alla relativa sottoscrizione a completa definizione conciliativa e transattiva del sopra detto giudizio di appello promosso dai Sigg.ri Fuccio Rosario e Fuccio Alfio e dell'intera controversia, con espressa e reciproca rinuncia a tutte le domande, diritti ed azioni, a tacitazione definitiva di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione;

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano



Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Don. FEDERICO CESARIO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

IL Segretario Generale


La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 23-11-2016

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno duemila sedici, il giorno _____, del mese di novembre, negli uffici del Comune di Carlentini, sono presenti,

Il **COMUNE DI CARLENTINI**, in persona del **Dott. Giuseppe Stefio, Responsabile del Contenzioso**, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del d.lgs. n° 267/2000, di intervenire nel presente atto in virtù di deliberazione di Giunta Comunale, n° _____ del _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Morale, da una parte

E

I Sigg. ri **FUCCIO Rosario**, nato a Catania il 15.03.1990 (C.F.: FCCRSR90C15C351Q) e **FUCCIO Alfio**, nato a Carlentini (SR), il 20.06.1969, entrambi residenti nella via Toscanini s.n. di Carlentini (SR), rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Lo Faro, dall'altra parte;

premesse

- che con atto di citazione del 05.11.2009 i Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio convenivano in giudizio il Comune di Carlentini (SR), in persona del Suo Sindaco pro tempore, per l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c., e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., in riferimento al sinistro stradale del 03.09.2007, in seguito al quale il Fuccio Rosario, alla guida del ciclomotore di Fuccio Alfio, asseriva di essere caduto a causa di una deformazione del manto stradale e di un asfalto irregolare, subendo gravissime lesioni e, pertanto, chiedevano un risarcimento pari ad € 583.133,27, per i danni asseritamente subiti dal conducente ed € 539,94 per i danni al mezzo in favore del proprietario;
- che, incoato il giudizio civile, iscritto al n° 325/C/09 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa – sezione distaccata di Lentini, si costituiva in giudizio il Comune di Carlentini, contestando sia l'*an* che il *quantum* debeatur, negando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda;
- che l'anzidetto giudizio civile veniva definito con sentenza n° 36/2010, che rigettava la domanda attorea e condannava i Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria;
- che a fronte di tale sentenza, i Sigg. Fuccio Rosario e Alfio proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Catania, iscritto al n° 944/2010, con udienza prossima fissata il 25 novembre 2016 per la precisazione delle conclusioni;
- che nel predetto giudizio di appello si costituiva altresì il Comune di Carlentini, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese anche del secondo grado di giudizio;
- che con missiva del 29.08.2016, gli appellanti, a ministero del loro difensore Avv. Rosario Lo Faro, esprimevano l'intendimento di definire bonariamente la controversia in atto con il Comune di Carlentini, proponendo, da una parte, la rinuncia all'appello da parte dei Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio, dall'altra la rinuncia da parte del Comune di Carlentini a tutto quanto disposto in suo favore nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini, con compensazione delle spese del giudizio di appello;
- che, a seguito dello scambio delle rispettive proposte, le parti, *ut supra* generalizzate, senza che ciò comporti alcuna attribuzione di responsabilità reciproca ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente

giudizio, hanno deciso di definire bonariamente il presente giudizio di appello e l'intera controversia sopra descritta, alle condizioni di seguito indicate, con l'abbandono della precitata causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese, compensando integralmente le spese di causa;

- tutto ciò premesso, a tacitazione definitiva di ogni lite insorta (e/o insorgenda) sulla questione di cui alla premessa, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

1) Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente atto e sono convenzionate tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.

2) I Sigg. Fuccio Rosario e Fuccio Alfio dichiarano di rinunciare a tutte le domande, deduzioni ed eccezioni formulate in atto di appello nonché a tutte le domande, pretese e richieste risarcitorie connesse alla presente controversia e, in particolare, alla richiesta di risarcimento danni per la somma di € 583.133,27, per i danni asseritamente subiti alla persona del conducente ed € 539,94, per i danni al mezzo in favore del proprietario, in occasione del sinistro citato in premessa.

3) Il Comune di Carlentini, previa delibera di Giunta Municipale di approvazione del presente schema di transazione, dichiara di accettare la superiore rinuncia all'appello, e dichiara, a sua volta, di rinunciare a richiedere la somma di € 4.790,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfettario del 12,50% , per la rifusione delle spese di lite di primo grado e la somma di € 5.000,00 per sanzione ex art. 96 ult. co. c.p.c., in virtù della sentenza n° 36/2010 del Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini.

4) L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta tra le parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione conciliativa e transattiva del citato giudizio di appello e dell'intera controversia, sicché le stesse parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra, per nessun titolo, ragione e/o causale, con espressa e reciproca rinuncia a tutte le domande, diritti ed azioni.

5) Le parti si impegnano ad abbandonare il pendente giudizio di appello ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e a non comparire all'udienza del 25.11.2016 ed alla successiva.

6) Le spese del giudizio di appello nonché le successive eventuali spese ed imposte conseguenti e dovute per l'odierno atto transattivo, comprese quelle relative al pagamento degli onorari e competenze per la redazione del presente atto, restano interamente compensate tra le parti.

7) Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti avv. Giuseppe Morale e avv. Rosario Lo Faro, per la rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 della Legge Professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Carlentini

Fuccio Rosario

Fuccio Alfio

Avv. Giuseppe Morale

Avv. Rosario Lo Faro